**Esente da Imposta di bollo e registro ai sensi dell’articolo 82D.Lgs 117/2017 \***

**STATUTO**

**Associazione Pro Loco APSdi Rivolta d’Adda**

**TITOLO I**

**Disposizioni generali**

**Art. 1**

**Denominazione**

1. L’Associazione **Pro Loco APS di Rivolta d’Adda** opera**,** senza fini di lucro, nel settore della promozione sociale, ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

**2.** L’uso della denominazione “Ente del Terzo Settore-ETS” acquisterà efficacia integrando automaticamente la denominazione una volta che l’Associazione sarà iscritta al Registro Unico.

**3.** La durata dell’Associazione **Pro Loco APS di Rivolta d’Adda**è illimitata; la stessa Associazione si è costituita avendo come riferimento numerico quanto previsto dall’articolo 35 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

4. L’Associazione **Pro Loco APS di Rivolta d’Adda** aderisce alla rete nazionale delle Pro Loco ai sensi dell’articolo 41 comma 2 del Codice del Terzo Settore

**Art. 2**

**Finalità e scopi**

1. **L’Associazione Pro Loco APS di Rivolta d’Adda** persegue senza fini di lucro esclusivamente finalità di utilità sociale, solidaristiche e civiche. A tali fini promuove la propria attività a favore dei soci, dei loro familiari e dei terzi, ispirandosi a quanto previsto dal Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste al comma 4 ed è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e risorse comunque denominati agli iscritti, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori.

1. L’Associazione riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana come un tratto essenziale della propria identità.
2. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. **L’Associazione Pro Loco APS di Rivolta d’Adda** svolge le seguenti attività di interesse generale, come da articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore):

- e), interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente;

- f), interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

- i), organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale, attraverso percorsi di educazione degli adulti ed attività ludiche finalizzate a promuovere la salute e l’autonomia stimolando funzioni relazionali e operative;

* k), organizzazione e gestione di attività turistiche, di interesse sociale, culturale e religioso;
* t),organizzazioneegestionediattivitàsportivedilettantistiche;
* z) riqualificazionedeibenipubblicii n condizioni precarie e inutilizzatiodibeniconfiscatialla

criminalitàorganizzata.

Nello specifico l’Associazione si interessa di**:**

* promuovere e diffondere la cultura e le tradizioni attraverso la collaborazione con gli Enti Pubblici e con i privati;
* sviluppare e stimolare l’associazionismo e il volontariato locale come elemento di vitalità socio/culturale, attraverso anche l’apertura e gestione di Circolo per soci;
* svolgere attività didattiche aperte a tutti attraverso l’organizzazione di corsi, seminari;
* organizzare e realizzare manifestazioni, raduni, rassegne e concorsi, incentivando scambi culturali e gemellaggi con altri Comuni, attivandosi anche per l’istituzione di un Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica;
* realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, delle tradizioni, della storia, nonché l’edizione e distribuzione di riviste, bollettini, notiziari;
* diffondere la cultura e la pratica del volontariato, attenendosi in particolare a quanto previsto dall’articolo 17 (Volontario e attività di volontariato) del Decreto Legislativo 117/2017.

Le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale saranno con il ricorso prevalente all’attività volontaria dei soci.

1. L’Associazione può esercitare inoltre attività diverse connotate dai requisiti di secondarietà e strumentalità rispetto alle attività di interesse generale. A questo fine viene attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza di individuarne la tipologia ed i contenuti atti a sostenere le attività di interesse generale.
2. È esclusa la possibilità di svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 3**

**Sede**

**L’Associazione Pro Loco APS ha sede a Rivolta d’Adda (CR).**

**Art. 4**

**Fonti di disciplina**

**L’Associazione Pro Loco APS di Rivolta d’Adda**è disciplinata dal presente Statuto, dall’Atto Costitutivo e dai relativi regolamenti, è inoltre disciplinata da disposizioni esecutive interne e agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

**TITOLO II**

**Soci**

**Art. 5**

**Iscrizione**

1. **L’Associazione Pro Loco APS di Rivolta d’Adda** è associazione di persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione.
2. L’iscrizione all’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività a realizzarne le finalità.
3. Coloro che desiderano essere ammessi a far parte **l’Associazione Pro Loco APS di Rivolta d’Adda**devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, dichiarando di condividere le finalità e lo Statuto dell’Associazione stessa.
4. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda senza rilievi da parte del Consiglio di Amministrazione stesso, la domanda medesima si intende accolta e l’aderente viene iscritto nel registro dei soci dell’associazione.
5. Le domande di ammissione possono essere respinte solo con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione.
6. Il socio può esaminare, nel rispetto della Legge sulla privacy, i libri sociali (libro soci, libro Assemblee dei soci, libro riunioni Consiglio di Amministrazione, libro Volontari) dietro presentazione di richiesta scrittaal Presidente, il quale nel tempo di quindici giorni, fisserà l’appuntamento per l’accesso esame dei libro/i sociale/i.

**Art. 6**

**Diritti e doveri dei soci**

1. Attraverso l’Associazione, il socio svolge la propria attività ed elegge i propri rappresentanti ai vari livelli dell’**Associazione Pro Loco APS di Rivolta d’Adda** e usufruisce dei benefici riconosciuti agli associati.
2. I soci sono tenuti a pagare i contributi annuali, secondo le modalità fissate annualmente dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali.
3. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4. È vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La quota associativa non è rivalutabile.
5. I soci maggiori di età hanno diritto di:
6. eleggere gli organi direttivi dell’Associazione ed essere eletti negli stessi;
7. approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche nonché i regolamenti secondo le modalità di cui al successivo art. 10;
8. promuovere ed organizzare le attività corrispondenti alle finalità ed ai principi del presente Statuto.
9. In caso di controversia su questioni riguardanti i diritti e gli obblighi degli associati, si fa riferimento a quanto previsto al precedente art. 4 - Fonti di disciplina.
10. Non esistono Soci di diritto.

**Art. 7**

**Recesso ed esclusione**

1. L’associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa annuale; per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del rinnovo dell'adesione; per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.
2. L’associato può recedere dall’Associazione, senza oneri aggiuntivi, mediante comunicazione scritta inviata al presidente dell’Associazione, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’anno solare nel corso del quale è stato esercitato.
3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione stessa.
4. Avverso all’esclusione, l’aderente può ricorrere alle fonti di disciplina di cui all’art. 4 di questo Statuto ed in ogni caso può impugnare l’atto davanti all’autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica.
5. Gli associati receduti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazionestessa.

**Art. 8**

**Assemblea congressuale**

1. Il Congresso viene convocato in forma di Assemblea ordinaria, nell’ambito dell’attività congressuale nazionale, ogni quattro anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dall’assemblea nazionale.
2. Nella Assemblea congressuale locale il dibattito, la partecipazione e il diritto di voto è aperto a tutti gli associati purché maggiorenni.

**TITOLO III**

**Organi dell’Associazione**

**Art. 9**

**Indicazione degli organi**

Sonoorganidell’AssociazioneProLoco APSdi Rivolta d’Adda:

1. l’Assemblea deiSoci;
2. il Consiglio d’Amministrazione;
3. ilPresidente;
4. il VicePresidente;
5. ilSegretario;
6. ilTesoriere;

Tuttelecarichesonogratuite.

**Art. 10**

**L’Assemblea dei soci**

1. L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
3. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; può essere richiesta, su istanza motivata, da almeno un decimo dei propri componenti. L’Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci iscritti nell’anno aventi diritto e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei presenti.
4. L’Assemblea ordinaria annuale, delibera su:
5. le linee programmatiche generali;
6. i bilanci preventivo e consuntivo dell’Associazione con il programma di attività e la relazione di missione sull’attività svolta;
7. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
8. le Associazioni a cui devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell’Associazione;
9. la eventuale deroga dell’iscrizione del socio da tre mesi per poter esercitare il diritto di voto;
10. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;
11. fissare l’ammontare del contributo associativo, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
12. L’Assemblea ordinaria determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione tra i propri associati;
13. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione dei beni; può essere richiesta, su istanza motivata, da almeno i due quarti degli associati.
14. Per le modifiche allo Statuto l’Assemblea è valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
15. Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa, deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
16. L’Assemblea è convocata con lettera inviata almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione tramite avviso affisso presso la sede dell’Associazione; con lettera inviata con ogni mezzo idoneo, ivi compresi posta elettronica e raccomandata a mano. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo della riunione e l’ordine del giorno.
17. In caso d’impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio della propria stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore fino a due deleghe.
18. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dagli intervenuti.
19. Sarà data idonea pubblicità, attraverso le forme più indicate, delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.
20. I voti sono palesi tranne nel caso riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

**Art. 11**

**Il Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione eletto dall’Assemblea ordinaria ha il compito di:
2. attuare i deliberati dell’Assemblea e dirigere l’Associazione a tutti gli effetti;
3. emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
4. eleggere tra i propri componenti il Presidente;
5. Il Consiglio di Amministrazione è composto numericamente secondo la determinazione dell’Assemblea, da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi, oltre a coloro che rivestono incarichi pubblici, istituzionali e politici.L’incompatibilità scatta al momento dell’elezione.
7. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più componenti, lo stesso Consiglio di Amministrazione - su proposta del Presidente ed entro il limite complessivo di un decimo dei propri componenti - può provvedere alla cooptazione di altri componenti, purché soci dell’Associazione.
8. La proposta di cooptazione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei presenti.
9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano del Consiglio stesso.
10. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione.
11. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
12. Il Consiglio di Amministrazione:
13. amministra il patrimonio dell’Associazione;
14. predispone i bilanci preventivo e consuntivo con il programma di attività e la relazione di missione da presentare all’Assemblea dei soci;
15. delibera la convocazione dell’Assemblea secondo i regolamenti e le disposizioni esecutive interni;
16. delibera sugli altri oggetti attinenti l’attività dell’Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea o del Presidente;
17. delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;.
18. ha la competenza di individuare la tipologia ed i contenuti delle attività diverse che saranno secondarie e strumentali e risulteranno utili a sostenere le attività di interesse generale;
19. predispone eventuali Regolamenti interni;
20. decide l’eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate, relative all’attività statutaria.
21. Dispone proposte di programmazione e di progettazione inerenti i contenuti dell’art.55 “Coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore” e la sottoscrizione di quanto previsto dell’art.56 “Convenzioni” del Codice del Terzo Settore

**Art. 12**

**Il Presidente**

1. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente:
3. rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
4. convoca e presiede 1’Assemblea;
5. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
6. assume, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, i collaboratori, il personale della Associazione e stipula i contratti di consulenza;
7. nomina procuratori speciali;
8. propone al Consiglio di Amministrazione i programmi di attività e le altre iniziative dell’Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
9. svolge funzioni di coordinamento dell’attività dell’Associazione.
10. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano del Consiglio di Amministrazione.

# **Art. 13**

# **Il Vice Presidente**

IlVicePresidente,elettodalConsigliodiAmministrazionenelsuoseno,sostituisceilPresidentein ognisuaattribuzioneogniqualvoltaquestisiaimpeditoall’eserciziodellepropriefunzioni.

**Art. 14**

# **Il Segretario**

Il Segretario, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; coadiuva il PresidenteedilConsigliodiAmministrazionenell’espletamentodelleattivitàesecutivechesi rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

Curalatenutadellibroverbalidell’Assemblea,delleSedutedelConsigliodiAmministrazione, nonchédelregistrodegliaderentiall’Associazione.

**Art. 15**

# **Il Tesoriere**

IlTesoriere,elettodalConsigliodiAmministrazione,nelproprioseno,curalagestionedellacassa dell’Associazione.

**Art.16**

# **Il Collegio dei Revisorio dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Contisaràcostituitoquandoverrannosuperatiiseguentilimitiindueesercizi consecutivi:

1. totaledell’attivodellostatopatrimoniale:€110.000,00
2. riceva,rendite,proventi,entratecomunquedenominate:€220.000,00

c-dipendentioccupantiinmediadurantel’esercizio:5unità.

# **Art. 17**

# **Il Presidente Onorario**

1. ilPresidenteOnorariopuòesserenominatodall’AssembleadeiSocipereccezionalimeriti acquisitiinattivitàinfavoredellaProLoco;
2. il ConsigliodiAmministrazionepuòaffidare allo stessoincarichidirappresentanza.

**TITOLO IV**

**Dell’attività dell’associazione**

**Art. 18**

**Associazioni affiliate all’ UNPLI nazionale**

1. Le Associazioni affiliate all’ Unpli nazionale in quanto istanze di base fanno parte della rete delle Pro Loco e partecipano a pieno titolo alla vita democratica dell’Associazione nell’ambito delle regole statutarie e regolamentarie previste.
2. Le Associazioni affiliate alla rete delle Pro Loco devono essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Le Associazioni affiliate sono obbligate, come vincolo di affiliazione e di appartenenza, a rispettare nello svolgimento delle attività e della propria vita interna, i valori e l’identità associativa, nonché i vincoli dello Statuto, dei regolamenti e delle procedure anche in materia di protezione dei dati personali.
4. Le Associazioni affiliate nella gestione delle attività di promozione sociale sono pienamente autonome sul piano operativo, amministrativo contabile e patrimoniale.

**Art. 19**

**Patrimonio e risorse economiche**

1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

* contributi dei soci;
* quote associative;
* contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
* contributi dall’Unione Europea e da organismi internazionali;
* donazioni o lasciti testamentari;
* erogazioni liberali da associati e da terzi;
* raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
* rimborsi derivanti da Convenzioni;
* entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’ambito di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
* entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni;
* ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

1. I proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.
2. Durante la vita dell’Associazioneè vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni con finalità analoghe che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
3. L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il Consiglio di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’articolo 13 e dall’articolo 87 del Decreto Legislativo 117/2017.

**Art. 20**

**Esercizio sociale**

L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 21**

**Devoluzione dei beni**

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altre Associazioni appartenenti alla rete con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo ottenere il parere preventivo da parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per la devoluzione del patrimonio residuo. Le Associazioni a cui devolvere il patrimonio residuo saranno individuate da parte dell’Assemblea dei soci che nominerà anche il Liquidatore.

**TITOLO VI**

**Bilancio**

**Art. 22**

**Bilancio preventivo**

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 Dicembre il Consiglio di Amministrazione predispone per l’anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dall’Assemblea entro il primo periodo dell’anno a cui si riferisce il preventivo.

**Art. 23**

**Bilancio consuntivo**

1. Per ciascun anno solare il Consiglio di Amministrazione redige un bilancio consuntivo costituito da rendiconto economico e finanziario, corredato dal rapporto sulla gestione e dalla relazione sul programma di attività.
2. Il bilancio consuntivo, la relazione sul programma di attività devono rimanere depositati in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono la riunione dell’Assemblea, affinché i soci ne possano prendere visione.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il consuntivo.

.

**Art. 24**

**Disposizioni finali**

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi e ai Regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Rivolta d’Adda, 20 Luglio 2019